



Regolamento elettorale dell'Associazione Scanderbeg

Premessa

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ai fini di promuovere il più ampio accesso e partecipazione dei soci alle attività dell'organizzazione, prevedere, rendere chiari e trasparenti i processi decisionali e le procedure elettive degli organi sociali. Il regolamento si fonda sullo Statuto dell'Associazione.

I. Commissione Elettorale

1. Il consiglio direttivo dell'associazione nomina il Presidente della commissione elettorale il quale a sua volta dovrà nominare gli altri membri della commissione previa consultazione dell'assemblea dei soci.
2. Il Presidente della Commissione Elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali.
3. La commissione elettorale è composta da almeno 3 membri effettivi, composta al suo interno da un presidente ed un segretario.
4. La commissione elettorale provvede alla formazione della lista dei candidati alla carica di componenti del consiglio direttivo.
5. Il Presidente della Commissione Elettorale, verificata la regolarità e la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, dà contestuale certificazione di ammissione o esclusione delle candidature.

II. Votazioni

6. La lista elettorale deve consistere in un minimo di 7 ad un massimo di 15 candidati.
7. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 7 (sette) membri. La decisione di aumentare i membri del consiglio direttivo allargando la rappresentanza in consiglio direttivo anche ai rappresentanti degli organismi dell'associazione (danza, scuola, calcio, studenti etc) spetterà al direttivo stesso dopo l'elezione.
8. Qualora il numero dei candidati superi 15 hanno la priorità i consiglieri uscenti e successivamente gli altri candidati in ordine di presentazione della domanda.
9. In caso di numero non sufficiente di candidati, il Consiglio Direttivo può proporre sino all'Assemblea Elettiva ulteriori candidati per raggiungere il numero minimo di componenti dell'organo da eleggere.

III. Candidature

10. Hanno diritto di essere eletti tutti gli Associati che siano persone fisiche maggiori di anni 18 (diciotto) e che siano, ad ogni titolo, legalmente capaci di agire.



11. Gli Associati Minorenni che dovessero trovarsi nella condizione di maturare la maggiore età entro la data dell'Assemblea Elettiva, possono fare richiesta alla Commissione Elettorale per essere inseriti nella lista degli aventi diritto di elettorato attivo.
12. Coloro che fanno parte della commissione elettorale non possono presentare la propria candidatura.
13. Le candidature possono essere presentate dal momento che viene pubblicato l'avviso sul sito dell'associazione fino a 7 giorni prima della data delle elezioni.
14. E' ammesso il ritiro dalla candidatura entro due ore dall'inizio delle elezioni.
15. Sono ammesse soltanto le candidature presentate alla segreteria dell'associazione tramite posta elettronica all'indirizzo info@scanderbegparma.org. Ogni candidato deve allegare il modulo di candidatura reperibile sul sito dell'Associazione e il proprio curriculum vitae con foto.
16. Sono esclusi i candidati che hanno agito in contrasto con le regole ed i principi statuiti dall'associazione, nonché i candidati che hanno tenuto un comportamento riprovevole nei confronti dell'associazione e dei suoi rappresentanti.
17. I candidati devono essere in regola con il versamento della quota associativa annuale determinata dall'Assemblea.
18. In difetto dei requisiti formali previsti dallo statuto o dal presente regolamento, il candidato può regolarizzare la propria candidatura entro 7 giorni, decorrenti dalla comunicazione (tramite email) con la quale gli viene portato a conoscenza il motivo per il quale la candidatura non è ammissibile.

IV. Votazione

19. Il voto è segreto e si esprime tramite scheda elettorale.
20. Possono votare i soci dell'associazione già tesserati oppure i soci i quali hanno regolarizzato la loro posizione associativa almeno 7 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni. Per votare bisogna esibire un documento d'identità regolare italiano e la tessera dell'associazione.
21. Le schede devono essere costituite da moduli prestampati sui quali debbono essere riportati in ordine alfabetico cognome e nome e la foto dei candidati per il consiglio direttivo.
22. Ogni scheda deve essere autenticata prima della votazione col timbro dell'associazione e la firma del presidente della commissione elettorale.
23. Sono considerate nulle le schede che:
 - a) portano segni, macchie e scritte o alterazioni che le possano comunque rendere riconoscibili
 - b) riportano un numero di preferenze maggiore di quanto previsto nel presente regolamento elettorale.
24. All'interno della sede deve essere approntata la cabina elettorale o, in alternativa, un



qualsiasi altro locale idoneo a garantire la libertà e segretezza del voto.

25. Deve anche essere predisposta un'apposita urna in cui gli elettori depositeranno le schede contenenti le espressioni di voto.
26. Le votazioni si svolgono nella sede indicata dall'associazione nei giorni e nelle ore indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
27. La commissione elettorale vigila sull'andamento delle operazioni di voto. Almeno due componenti della commissione debbono essere sempre presenti alle operazioni elettorali.
28. Ogni votante, dopo essere stato identificato e rinvenuto tra gli iscritti aventi diritto di voto, riceve la scheda elettorale, quindi si reca presso la cabina elettorale e qui esprime la propria preferenza tracciando un segno in corrispondenza dei nomi dei candidati.
29. Non si può votare per l'elezione del consiglio direttivo tramite delega.
30. Ogni votante può indicare un massimo di 7 preferenze.
31. La scheda, debitamente ripiegata, sarà quindi depositata all'interno dell'urna.
32. La Commissione Elettorale, subito dopo la chiusura delle votazioni, procede immediatamente all'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede elettorali che vi sono contenute, e verifica che siano identiche al numero dei votanti.
33. Ogni esemplare delle schede elettorali è aperto a cura di uno scrutatore e lo consegna al Presidente della Commissione Elettorale
34. Il Presidente della Commissione Elettorale legge ad alta voce il nome dei candidati votati. Ogni voto espresso è riportato subito dopo la lettura, a cura del segretario della Commissione Elettorale, in un apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, i voti contestati e gli esemplari delle schede elettorali risultanti privi dell'espressione di voto.
35. Il segretario della commissione elettorale redige il verbale delle operazioni di scrutinio, anche in forma riassuntiva.
36. Al termine dello scrutinio risulteranno eletti i primi sette candidati che riporteranno il maggior numero di preferenze. Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si dovrà procedere a nuove elezioni ed esprimere la preferenza tra questi candidati.
37. Le contestazioni circa la validità dei voti nonché per qualunque altra questione che dovesse sorgere nel corso dello scrutinio sono decise immediatamente dalla commissione elettorale a maggioranza dei suoi componenti. Delle contestazioni e delle relative decisioni viene presa nota nel verbale di scrutinio.
38. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
39. terminate le operazioni di scrutinio, la commissione elettorale comunica il risultato delle stesse immediatamente.
40. Tra tutti i candidati vengono considerati eletti coloro che hanno ricevuto il numero maggiore di voti.



41. L'elenco dei componenti del nuovo consiglio direttivo è pubblicato sul sito dell'associazione.
42. Il membro più anziano di età del neo eletto consiglio direttivo ne convoca e presiede la prima seduta.
43. Per quanto non previsto o disciplinato nel presente regolamento si rinvia allo statuto dell'associazione

V. Elezioni del Presidente e del Vicepresidente

1. Nella sua prima riunione i membri eletti del Comitato Direttivo, convocato dal Presidente della Commissione Elettorale, e presieduto dal membro più anziano per età, eleggono tra i suoi membri il Presidente dell'associazione.
2. Viene data la priorità ad essere eletti come Presidente ai membri che non hanno mai ricoperto questo incarico all'interno dell'associazione, solo nel caso venisse meno questo criterio potranno candidarsi i membri che hanno già ricoperto il ruolo di presidente anche in precedenza. Il Presidente eletto propone un nominativo da eleggere Vicepresidente tra gli altri eletti a membri del Comitato Direttivo.
3. Il voto è segreto e si esprime tramite scheda elettorale. Nel caso il direttivo decidesse il voto potrebbe essere espresso anche per alzata di mano.
4. Per la validità della riunione è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, e nelle votazioni viene considerata la maggioranza semplice.